

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Contagio da HIV e dies a quo della prescrizione

La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, nè sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 4, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia.

**Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 29.01.2019, n. 2353**

...omissis...

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, come sopra rilevato, ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria proposta dal SSS

3. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli ricorre il G., il quale, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia violazione degli artt. 2934, 2935, 2943 e 2947 c.c., ed omesso esame di fatti decisivi e controversi, nella parte in cui la Corte territoriale:

a) ha fatto risalire all'anno 2001 il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno subito per effetto della condotta colposa della Pubblica Amministrazione convenuta;

b) ha omesso di considerare l'epoca di effettiva conoscenza del nesso causale tra condotta e danno subito;

c) ha omesso di attribuire efficacia interruttiva dei termini di prescrizione: sia alla domanda presentata nel 2003 ai sensi della L. n. 210 del 1992; sia al ricorso gerarchico presentato il 22 marzo 2005 avverso il diniego; ed, infine, alle due richieste inoltrate a mezzo raccomandata a.r. nel 2008 e nel 2009.

Il ricorrente - dopo aver premesso di aver scoperto nel dddddd l'epatite C e di averla fin da allora presuntivamente ascritta alla trasfusione che gli era stata praticata nel dddd presso l'Ospedale ddd in occasione di un intervento chirurgico a seguito di peritonite - sostiene di aver acquisito la reale e concreta consapevolezza dell'esistenza del danno soltanto in data 9-13 febbraio 2007, allorquando era venuto a conoscenza del provvedimento con il quale il Ministero riconosceva il nesso di causalità tra l'evento (la trasfusione) ed il danno (la malattia).

In via subordinata, sostiene che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite già dal 2008, il termine di prescrizione della domanda dovrebbe decorrere dal 26 novembre 2003, data nella quale aveva presentato la domanda amministrativa ex lege n. 210 del 1992. E, d'altra parte, la Corte territoriale, oltre alla sua domanda, non ha tenuto conto, quali atti interruttivi, del ricorso gerarchico, che aveva presentato il 22 marzo 2005 avverso il provvedimento di diniego della domanda; del provvedimento 9/13 febbraio 2007 con il quale il Ministero convenuto, previo espletamento di indagini diagnostiche integrative, aveva accolto la sua domanda; delle richieste risarcitorie inoltrate rispettivamente il 20 ottobre 2008 ed il 1 giugno 2009; nonché del fatto che nel marzo 2010 aveva notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

4. Non risulta svolta attività difensiva da parte del ministero intimato.

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. In punto di fatto risulta dalla sentenza impugnata che il G.:

- in data 26 novembre 2003 ha presentato domanda amministrativa ex lege n. 210 del 1992, che è stata successivamente respinta;
- in data 22 marzo 2005 ha presentato ricorso gerarchico avverso il mancato accoglimento della propria precedente domanda, ricorso che è stato successivamente accolto dal Ministero;

- in data 20 ottobre 2008 ha inoltrato richiesta risarcitoria al Ministero della Salute, richiesta che ha successivamente reiterato in data 1 giugno 2009;
- in data 22 marzo 2010 ha notificato atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

**5.2. Orbene, è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, nè sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di La Nuova Procedura Civile **prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 4, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia (cfr, Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901-01; e, più di recente, Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013, Rv. 629132-01).****

Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche in base ad un accertamento che, si ribadisce, è rimesso all'accurata disamina del giudice di merito.

5.3. Tanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale la Corte di merito - dopo aver dato atto che il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'eccezione di prescrizione argomentando sul fatto che tra la data di presentazione della domanda di indennizzo ex lege n. 210 del 1992 (22 marzo 2005) e la data di notifica dell'atto introduttivo (22 marzo 2010) non erano decorsi più di 5 anni; e, d'altra parte, tra questi due atti erano intervenuti diversi atti interruttivi - ha ritenuto, con accertamento in fatto, insindacabile nella presente sede di legittimità, che il G. già dal 2001 (anno nel corso del quale questi aveva avuto cognizione di essere affetto da epatite C, e precisamente di cirrosi epatica HCV correlata con ipertensione portale a seguito della trasfusione) era a conoscenza del contagio (come risultava dall'atto di citazione, p. 1, nel quale il ricorrente aveva dichiarato che, a seguito della trasfusione, erano comparsi dei gravissimi disagi psicofisici che lo avevano indotto a fare analisi di laboratorio, a seguito delle quali aveva scoperto di avere l'epatite C, che presuntivamente ascriveva alla trasfusione); ed ha quindi anticipato al 2001 il dies a quo del termine prescrizione.

Ciò in quanto ha ritenuto che le conoscenze scientifiche diffuse all'epoca ponevano il fffff già da quella data nella condizione di ricondurre eziologicamente la patologia, che gli era stata riscontrata, alla dedotta trasfusione (essendo già all'epoca comunemente e notoriamente diffusa la nozione che le trasfusioni di sangue fossero uno dei principali veicoli di diffusione di virus epatici e dell'HCV). E in ogni caso, in base ai normali precetti di diligenza e prudenza richiesti all'uomo medio, il G. già dall'anno 2001 avrebbe potuto attivarsi ed acquisire ogni utile informazione sulla causa dell'infezione rivolgendosi al proprio medico di fiducia o ad altro sanitario o ad una struttura ospedaliera.

Ciò posto, la Corte territoriale ha anche rilevato che tra la data sopra individuata (anno 2001) e quella di notifica dell'atto di citazione (marzo 2010) era decorso il

termine quinquennale in assenza di atti interruttivi validi, non reputando tali nè l'erogazione dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 e neppure la sua richiesta (avvenuta in data 26 novembre 2003).

Tale decisione è conforme a consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in considerazione della diversità tra l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, ed il risarcimento del danno, la domanda amministrativa di indennizzo non ha alcun valore ai fini della diversa richiesta di risarcimento del danno di natura extra contrattuale. D'altronde, l'erogazione dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, non integra, nè ai fini dell'interruzione della prescrizione, nè a quelli di una rinuncia anche implicita ad avvalersene, un riconoscimento - da parte dello Stato del diritto al risarcimento del danno preteso da colui che ha patito lesioni a seguito di emotrasfusioni non sicure, in quanto detta erogazione comporta l'ammissione della sussistenza di fatti e circostanze riconducibili al solo elemento oggettivo della più ampia fattispecie risarcitoria azionata dal danneggiato, ma non si estende anche all'elemento soggettivo (Sez. 6-3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632916-01).

In definitiva, per le ragioni che precedono, la Corte territoriale ha correttamente escluso efficacia di  atto interruttivo alla domanda amministrativa del G. ed all'erogazione dell'indennizzo da parte del ministero, e quindi non è incorsa nei vizi denunciati laddove ha dichiarato prescritto il diritto risarcitorio (che era stato invece riconosciuto dal giudice di primo grado).

Il ricorso va dunque rigettato.

In difetto di attività difensiva del ministero intimato, nulla può essere disposto a titolo di rifusione di spese processuali, ma va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo indicato in dispositivo.

pqm

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese relative al presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019